SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1962

(65ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme in materia di pagamento dei fitti in grano » **(2172)** (*D'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 641, 643
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 643
CARELLI, *relatore* 642
DE LEONARDIS 643

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Boletieri, Carelli, De Giovine, De Leonardis, Di Rocco, Ferrari, Galli, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Militerni, Pajetta, Ristori e Spezzano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Sereni è sostituito dal senatore Cecchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Norme in materia di pagamento dei fitti in grano » (2172) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, De Marzi Fernando, Armani, Franzo, Marenghi, Bolla, Sodano, Baldi, Prearo, Graziosi e Schiavon: « Norme in materia di pagamento dei fitti in grano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per l'annata agraria 1961-62, nei contratti di affitto di fondo rustico, e nelle concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni, il prezzo del grano, da prendere a base per la conversione dei canoni, o delle indennità, convenuti in detto prodotto, o per il pagamento di quelli composti in danaro, ma a riferimento, nonchè per il computo della riduzione del 30 per cento, a mente dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, è quello stabilito dallo Stato come prezzo d'intervento per il grano per la predetta annata.

Nulla è innovato circa la determinazione del prezzo degli altri cereali e della canapa al fine della corresponsione del canone di affitto.

C A R E L L I , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi in esame si riallaccia a due provvedimenti già emanati — in ordine di tempo, la legge 18 agosto 1948, n. 1140, articolo 3, e la legge 12 giugno 1962, n. 567 — relativi alla decurtazione dei fitti, sia a pagamento in natura sia a pagamento in danaro. Il primo di essi si riferiva al computo della riduzione del 30 per cento dei canoni di affitto in danaro, ma a riferimento; mentre il secondo riguarda la riduzione dei fitti in grano.

Questo rilevato, va considerato anche il quadro degli indirizzi seguiti nell'ammasso per contingente del grano, il prezzo del quale, in conformità alle vigenti leggi, costituisce la base per la corresponsione del canone in natura. Aggiungo, per maggior chiarezza, che le norme suddette riguardano anche le indennità dovute per la concessione delle terre incolte. Nel momento presente la situazione rivela difficoltà di assestamento, per il contrasto tra le norme legislative e la applicazione pratica delle norme stesse, riferite a periodi limitati che non tengono conto di aumenti che, in quanto marginali, sono immediatamente successivi al ciclo normale. Così il nuovo regolamento del mercato granario approvato dalla Comunità europea non autorizza per l'anno in corso lo ammasso per contingente del grano, e l'articolo 6 della legge 12 giugno 1962, n. 567, stabilisce al primo comma: « Con effetto dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge le norme relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni convenuti in tutto o in parte in cereali o in canapa, con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, sono abrogate ».

La disposizione abrogata, però, rimane in vigore per la campagna 1961-62, periodo per il quale l'ammasso non è stato attuato perchè il Comitato europeo è intervenuto ed ha autorizzato un prezzo d'intervento che sostituisce il prezzo d'ammasso. Il prezzo d'intervento è un prezzo minimo da corrispondersi al produttore il quale intenda consegnare allo Stato il suo prodotto; e, quindi, è il prezzo d'ammasso base. Le caratteristiche sono: 75 per cento di peso specifico; 1 per cento di umidità e 14 per cento di impurità. Per il Nord Italia il prezzo di intervento è di 6.200 lire (grano tenero); per il Sud Italia è di 6.450. Abbiamo poi il cosiddetto prezzo indicativo, cioè il prezzo massimo che il mercato interno può autorizzare; oltre tale prezzo massimo il mercato medesimo verrebbe ad essere turbato ed allora lo Stato potrebbe ricorrere all'importazione.

A tale proposito la situazione nuova è la seguente: il prezzo massimo è di 6.550 lire per il Settentrione e di 6.900 lire per il Meridione. Oltre questo prezzo l'Autorità statale è autorizzata ad importare grano dall'estero come valvola di sicurezza.

Ora, poichè il punto di riferimento stabilito dalla legge è appunto il prezzo di ammasso che è stato stabilito per il 1960-61 ma non per il 1961-62, il disegno di legge in esame mira a rimediare a tale lacuna stabilendo un termine fisso al fine di determinare il prezzo base da tenersi presente per la decurtazione del canone di affitto, sia esso in natura, sia esso in danaro; prezzo base che è appunto quello stabilito dallo Stato come prezzo d'intervento per la predetta annata.

Non si tiene conto invece del prezzo indicativo.

Il provvedimento verrebbe pertanto ad eliminare l'inconveniente gravissimo costituito dalla mancanza di un punto di riferimento ai fini della decurtazione suddetta, ragione per cui merita senz'altro la nostra approvazione.

DE LEONARDIS. La relazione del collega Carelli ha chiarito la situazione, che era in verità alquanto oscura. Si trattava infatti sostanzialmente di precisare la portata della legge n. 567 del 1962, la quale ha stabilito che i canoni di affitto si corrispondono in una parte dei prodotti principali del fondo, calcolando il prezzo di questi a seconda del prezzo corrente di mercato. Ora, quale sarebbe stato il prezzo corrente, ad esempio, del grano? L'incertezza avrebbe potuto far nascere delle discussioni, specie poi dopo che era venuto a mancare il prezzo di ammasso.

Oggi abbiamo un prezzo che è indicativo per quanto riguarda il mercato — e che quindi dobbiamo ritenere un prezzo massimo — ed un prezzo di intervento dello Stato, che può essere ritenuto un prezzo minimo. Il provvedimento chiarisce quindi che alla base della riduzione dei canoni è appunto il prezzo minimo.

Noi ci dichiariamo pertanto favorevoli all'approvazione del disegno di legge, anche in considerazione del fatto che esso è stato approvato all'unanimità, da tutti i Gruppi politici, all'altro ramo del Parlamento. In quella sede, inoltre, venne aggiunto su proposta del collega Gomez il secondo comma, tendente a precisare che nulla è innovato circa la determinazione del prezzo degli altri cereali e della canapa.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dopo quanto è stato detto dal relatore e dal senatore De Leonardis mi sembra vi sia ben poco da aggiungere. Il disegno di legge è di una semplicità estrema. In parole povere la questione è la seguente: per il passato i canoni di affitto stabiliti in grano venivano riferiti, per la conversione in danaro, al prezzo dell'ammasso; l'affittuario, cioè, dovendo pagare il canone in natura, poteva trasformarlo in danaro valutando il grano al prezzo stabilito per l'ammasso.

Venuto quest'anno a mancare l'ammasso, per le note ragioni riferentisi alle disposizioni della Comunità economica europea, si è avuta la necessità di stabilire un nuovo prezzo da attribuire al grano. A questo provvede dunque il disegno di legge, riferendo il suddetto prezzo al cosiddetto prezzo di intervento che, come gli onorevoli senatori sanno, è il prezzo che lo Stato garantisce ai produttori in mancanza di altre entrate; si tratta, cioè, di un prezzo minimo garantito, cui appare logico riferirsi per la conversione in danaro dei canoni in natura.

Il problema esiste, d'altronde, solo per quest'anno, per quanto riguarda la riduzione del 30 per cento, poichè la legge n. 567 ha stabilito che, a partire dall'annata agraria prossima, tale riduzione non avrà più luogo.

Dichiaro pertanto, a nome del Governo, di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari